

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ALIVERTI, MANCIA, VETTORI,  
GIANOTTI, FOGU, FONTANA Elio e DI PAOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1990**

### Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di consentire l'utilizzazione delle somme accantonate in Tabella B della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990) per il rifinanziamento di normative agevolative concernenti il sistema produttivo e di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'urgenza dell'approvazione del provvedimento è giustificata dal fatto che il mancato tempestivo impegno di spesa delle somme accantonate dalla finanziaria '90 comporterebbe, per le normative in questione, un'immediata battuta di arresto, ostacolando quella continuità operativa necessaria a garantire l'efficacia delle azioni e

degli interventi intrapresi dagli operatori interessati.

Le normative oggetto di rifinanziamento sono: il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, istitutivo del Fondo nazionale per l'artigianato, la legge 10 ottobre 1975, n. 517, relativa al credito agevolato al settore commerciale, la legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativa ai centri commerciali all'ingrosso.

Il disegno di legge consta di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede l'integrazione per 100 miliardi di lire, per l'anno 1990, del Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio

1987, n. 318, convertito, con modificazione, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

Il 75 per cento di tali risorse è destinato a finanziare gli interventi a favore dell'artigianato di competenza regionale, il 10 per cento è volto alla realizzazione del sistema informativo e dell'osservatorio economico dell'artigianato, mentre il restante 15 per cento è utilizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comma 2 introduce una modifica che consente per il futuro l'incremento del Fondo direttamente con la legge finanziaria.

Il Fondo infatti ha carattere strutturale in quanto costituisce lo strumento finanziario a disposizione delle Regioni, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Consiglio nazionale dell'artigianato per l'adempimento delle funzioni ad essi assegnate dalla legge.

Pertanto, essendo il suo incremento periodico, è opportuno evitare la doppia decisione formale dell'accantonamento nella legge finanziaria e dello specifico provvedimento di attuazione.

La semplificazione delle procedure eviterebbe inoltre la formazione dei residui e consentirebbe una migliore programmazione della spesa.

L'articolo 2 dispone il rifinanziamento di 50 miliardi di lire per il 1990 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, che prevede i finanziamenti agevolati a favore delle imprese commerciali.

L'articolo 3 dispone il rifinanziamento per 62,3 miliardi per l'anno 1990 della legge 28 febbraio, n. 41, che prevede la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a favore di società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.

In tal senso deve ridursi l'originario stanziamento di lire 70 miliardi per il 1990 previsto dalla legge finanziaria relativa allo stesso anno, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 230, concernente «contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale».

Alla copertura finanziaria di quest'ultima legge, valutata per il 1990 in 7,7 miliardi, si

è provveduto infatti utilizzando parte dei fondi destinati dalla finanziaria '90 alla realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso.

L'articolo 4 mira a recuperare i residui di stanziamento accumulati dalle leggi n. 121 del 1987, sull'innovazione tecnologica, e n. 41 del 1986, nella parte relativa ai mercati agro-alimentari, che altrimenti, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1990, andrebbero in economia di bilancio, in tal modo pregiudicando gravemente l'effettiva efficacia delle normative in questione.

Infatti, il ritardo nell'operatività di queste due leggi è da attribuire, da un lato, alla non tempestiva emanazione dei decreti attuativi, di fatto verificatasi per la legge n. 121 del 1987 nel settembre 1989 e per la n. 41 del 1986 nel maggio 1990, dall'altro, alla lentezza delle procedure per l'impegno della spesa e la successiva erogazione. L'accumulo dei residui di stanziamento, per le leggi in questione, ammonta complessivamente a 541 miliardi (400 per la legge n. 41 del 1986 e 141 per la legge n. 121 del 1987) che alla chiusura dell'esercizio finanziario 1990 andranno in economia di bilancio. Il mancato impegno formale degli stanziamenti, che richiede il visto e la registrazione della Ragioneria generale dello Stato, impedisce infatti la conservazione dei finanziamenti ancorchè assegnati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle domande approvate dagli organismi competenti. La situazione attuale dei due provvedimenti citati è del tutto peculiare rispetto agli stanziamenti in essere negli altri capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In particolare, per la legge n. 121 del 1987, le domande approvate dal nucleo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al novembre 1990 (ultima riunione del nucleo) sono 745 per una richiesta di contributi di 120 miliardi; di tali domande però solo 10 sono state registrate dalla Ragioneria generale, per un impegno di spesa di appena 3 miliardi. Le disponibilità finanziarie della legge ammontano a 240 miliardi di lire, dei quali però 141 andranno

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in economia di bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1990.

Ancora più grave è la situazione della legge n. 41 del 1986 (mercati agro-alimentari), per la quale l'iter di approvazione dei progetti è ancora in corso; ai primi di dicembre, infatti, la Commissione ministeriale ha trasmesso al Ministro la graduatoria per l'accoglimento dei progetti presentati.

Questa legge vedrà scomparire alla chiusura dell'esercizio 1990 l'intera disponibilità finanziaria.

Per questi ultimi, infine, è importante sottolineare che le domande attualmente

pervenute e selezionate riguardano investimenti per oltre 2 mila miliardi. Le aspettative degli operatori saranno quindi deluse se non interveniamo tempestivamente.

Nè si può prevedere, nell'ambito della finanziaria 1991, il trasferimento di tali poste di bilancio.

Invece, la soluzione proposta non va ad incidere sul saldo netto da finanziare, trattandosi di stanziamenti già previsti nel bilancio dello Stato.

L'articolo 5, infine, provvede ad indicare le coperture finanziarie nonchè ad autorizzare il Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Fondo nazionale per l'artigianato)*

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è conferita la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è inserito il seguente:

«1-bis. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

## Art. 2.

*(Fondo per il credito agevolato  
al commercio)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, è incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1990.

## Art. 3.

*(Contributi alle società promotrici di centri  
commerciali all'ingrosso)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato di lire 62,3 miliardi per l'anno 1990 per la concessione, alle

società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, dei contributi previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 4.

*(Residui di stanziamento)*

1. I residui di stanziamento in essere al 1° gennaio 1990 nel conto dei residui passivi di competenza dei capitoli 8043, 8044, 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnati formalmente alla chiusura dell'esercizio finanziario 1990, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono mantenuti in bilancio, nei corrispondenti capitoli, anche per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 62,3 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.